

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 4 dicembre 2025

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N.19 -2025

OBBLIGO DI TRACCIAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI TRASFERITA – CHIARIMENTI

OBBLIGO DI TRACCIAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI TRASFERITA

A seguito di alcuni quesiti pervenuti in studio in relazione alla nostra circolare n. 18 di ieri, riteniamo opportuno fornire alcuni chiarimenti e approfondimenti della problematica relativa alle spese di trasferta ¹ sostenute dai dipendenti e rimborsate dal datore di lavoro.

Ricordiamo che la norma prevede che se la spesa di trasferta è pagata senza mezzi tracciati (in contanti), il costo per il datore di lavoro non è deducibile e il rimborso al dipendente costituisce reddito imponibile per quest'ultimo ².

Per le spese sostenute dal professionista e riaddebitate al committente la conseguenza è analoga: indeducibilità della spesa per il committente e tassazione della stessa in capo al professionista (quale reddito).

Rimborsi delle spese a lavoratori dipendenti e assimilati

- 1) La norma riguarda tanto i datori di lavoro-imprenditori quanto i datori di lavoro-professionisti
- 2) La norma riguarda i rimborsi delle spese sostenute dai percettori di lavoro dipendente e assimilato: quindi, oltre che ai dipendenti, si applica anche a quelle sostenute dagli amministratori
- 3) La norma limita la sua portata alle spese per “vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 2 legge 15 gennaio 1992 n. 21” (taxi o NCC); pertanto i rimborsi spesa relativi ad acquisto di biglietti aerei, treno, autobus, traghetti potranno continuare ad essere regolate in contanti (ferme restando le altre condizioni generali di deducibilità della spesa, quale la documentazione, l’inerenza, la competenza)
- 4) La norma ha effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2025 (quindi non è retroattiva)
- 5) La norma ha effetto sia ai fini delle imposte dirette (ires-irpef) sia ai fini dell’irap

¹ Per approfondimenti sul concetto fiscale di “trasferta” si invita a consultare lo Studio

² L’indeducibilità del rimborso della spesa e la tassazione della medesima in capo al dipendente si applicano anche alle spese di trasferta all’interno del Comune

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

e

Managing Consulting S.r.l.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

- 6) La norma ha riguardo per le spese sostenute nel territorio dello Stato; non si applica dunque al rimborso delle spese per trasferte all'estero

Riepilogo:

spese con obbligo di tracciabilità	spese senza obbligo di tracciabilità
alberghi e ristoranti (se sostenute in Italia)	alberghi e ristoranti (se sostenute all'estero)
taxi (se sostenute in Italia)	taxi (se sostenute all'estero)
noleggio con conducente (taxi-NCC) (se sostenute in Italia)	noleggio con conducente (se sostenute all'estero)
	spese per biglietto bus-aereo-treno (ovunque sostenute)
	posteggio automezzo (ovunque sostenute)
	noleggio senza conducente (ovunque sostenute)

Si osserva inoltre che, ai fini della deducibilità della spesa, l'obbligo di tracciamento riguarda anche le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea *“nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese”* sostenute:

- a) dall'imprenditore (persona fisica o società che sia)
- b) dal professionista cui l'impresa ha commissionato la prestazione di servizi

Rimborsi delle spese a professionisti

I principi indicati per deducibilità e tassazione dei rimborsi delle spese ai dipendenti si applicano anche, *coeteris paribus*, ai rimborsi spese che il professionista addebita al committente.

Poiché la circolare rappresenta una sintesi delle novità in oggetto, si invita a contattare il professionista di riferimento, per ogni eventuale chiarimento o approfondimento o caso specifico.

Cordialmente,

Studio Torazza Papone - Managing Consulting Srl